

**Relazione per l'anno 2018 sulla trasparenza  
dell'attività della pubblica amministrazione  
(legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 27, comma 5)**





**SOMMARIO**

<b>Introduzione .....</b>		Pag.	13
<b>1</b>	<b>La Commissione dalla sua prima istituzione al 2018 .....</b>	“	20
	1.1 Il ruolo e le funzioni della Commissione per l'accesso .....	“	20
	1.2 La Composizione della Commissione per l'accesso .....	“	29
	1.3 Composizione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dal 1991 al 2018 .....	“	32
<b>2</b>	<b>L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso .....</b>	“	41
	2.1 Il ricorso alla Commissione per l'accesso ex art. 25, comma 4, L. 241/'90 e articolo 12 DPR 184/2006 .....	“	41
	2.2 La procedura .....	“	42
	2.3 Le pronunce della Commissione .....	“	43
	2.4 La carenza di poteri coercitivi e/o sanzionatori in capo alla Commissione in caso di inadempienza o inerzia dell'Amministrazione resistente .....	“	45
	2.5 Il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Commissione per l'accesso .....	“	47
<b>3</b>	<b>Andamento dei ricorsi alla Commissione nel 2018 .....</b>	“	59
	3.1 Le amministrazioni resistenti .....	“	75
	3.2 Ricorsi contro gli ordini professionali .....	“	81
	3.3 Ricorsi contro le diverse articolazioni dell'Amministrazione della giustizia .....	“	82
	3.4 Ricorsi contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca .....	“	83
	3.5 I ricorsi contro i dinieghi di accesso degli Enti del settore della Salute .....	“	84
	3.6 Ricorsi contro il Ministero del lavoro .....	“	85
	3.7 Ricorsi contro gli enti del settore Difesa .....	“	86
	3.8 Ricorsi contro il Ministero dell'interno .....	“	87
	3.9 Ricorsi contro il Ministero dell'economia e delle finanze	“	88

	3.10	La distribuzione geografica dei ricorsi nel 2018 .....	Pag.	89
	3.11	L'estensione della competenza della Commissione sui ricorsi presentati contro gli enti locali in caso di carenza di difensore civico sia in ambito locale che in ambito regionale .....	“	90
<b>4</b>	<b>Gli effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale dell'attività giustiziale della Commissione per l'accesso .....</b>		“	93
<b>5</b>	<b>Gli interventi della Commissione per l'accesso ai sensi dell'articolo 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990.....</b>		“	98
	5.1	Gli interventi della Commissione nel 2018 .....	“	98
	5.2	La procedura .....		100
<b>6</b>	<b>Le funzioni consultive della Commissione per l'accesso ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/90 .....</b>		“	102
	6.1	I pareri nel 2018 .....	“	102
	6.2	I pareri suddivisi per Regione di appartenenza del richiedente .....	“	103
	6.3	I pareri sui regolamenti delle amministrazioni in materia di diritto d'accesso .....	“	106
	6.4	I pareri suddivisi per categorie di richiedenti .....	“	107
	6.5	Pareri richiesti dagli enti locali nel 2018 .....	“	111
	6.6	Pareri richiesti dalle amministrazioni statali nel 2018 .....	“	112
<b>7</b>	<b>Le tematiche maggiormente rilevanti trattate nelle decisioni e nei pareri resi dalla Commissione per l'accesso nell'anno 2018 .....</b>		“	113
	7.1	L'accesso del Consigliere comunale .....	“	118
	7.2	Inapplicabilità dell'articolo 43 del T.U.E.L. ai Parlamentari .....	“	121
	7.3	L'accesso difensivo ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 – definizione e limiti .....	“	124
	7.4	Esclusione dall'accesso degli atti inerenti la concessione di Onorificenze .....	“	126
	7.5	Accesso ad atti di Società cooperative .....	“	127

	7.6	Diritto d'accesso ad atti amministrativi in pendenza di un procedimento penale .....	Pag.	127
	7.7	Accesso ad esposti e segnalazioni .....	“	128
	7.8	La legittimazione all'accesso .....	“	129
	7.9	L'esercizio del diritto di accesso .....	“	131
	7.10	Accesso ad atti di procedura concorsuale .....	“	131
	7.11	Accesso agli atti del candidato privo dei requisiti di partecipazione al concorso .....	“	134
	7.12	Competenza della Commissione per l'accesso - Limiti ....	“	134
	7.13	L'accesso ambientale .....	“	135
<b>8</b>	<b>La struttura di supporto alla Commissione per l'accesso .....</b>		“	136
	8.1	La dematerializzazione dei lavori della Commissione - Il sito intranet riservato ai Componenti della Commissione per la lavorazione telematica dei ricorsi e dei pareri .....	“	140
	8.2	La casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) della Commissione (commissione.accesso@mailbox.governo.it) ..	“	143
	8.3	Il sito internet www.commissioneaccesso.it .....	“	145
	8.4	Accessi al sito internet della Commissione nel 2018 .....	“	145
	8.5	Dati mensili sugli accessi al sito internet della Commissione nell'anno 2018 .....	“	148
<b>9</b>	<b>Selezione dei principali pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nell'anno 2018 ...</b>		“	150
	9.1	Accesso agli atti relativi al procedimento di nomina a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa .....	“	150
	9.2	Accesso ad atti inerenti procedimento di accesso civico generalizzato .....	“	152
	9.3	Diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali .....	“	154

	9.4	Richiesta di accesso volta ad ottenere i documenti acquisiti e prodotti nell'istruttoria propedeutica alla concessione dell'Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana .....	Pag.	157
	9.5	Richiesta di pareri a favore di privati .....	“	159
	9.6	Accesso dei consiglieri comunali .....	“	160
	9.7	Accesso da parte del tecnico dimissionario dei lavori di ristrutturazione di un immobile alla relativa documentazione urbanistica .....	“	162
	9.8	Richiesta di consiglieri comunali di rilascio copie cedolini indennità amministratori .....	“	163
	9.9	Accesso a dati sensibili da parte di consiglieri comunali ..	“	164
	9.10	Costi di ricerca e visura .....	“	167
	9.11	Accesso a documenti relativi attività di indagine ed accertamenti svolti dalle forze di Polizia .....	“	168
	9.12	Accesso ai documenti di una procedura concorsuale .....	“	171
	9.13	Incidenza del Regolamento europeo sulla privacy sul diritto di accesso del consigliere comunale .....	“	174
<b>10</b>	<b>Selezione delle decisioni più rilevanti rese dalla Commissione per l'accesso nell'anno 2018 .....</b>		“	177
	10.1	Accesso endoprocedimentale ad atti di procedura concorsuale .....	“	177
	10.2	Accesso ad atti di procedura selettiva per la progressione economica orizzontale .....	“	178
	10.3	Accesso alla “propria scheda individuale o altra documentazione sostitutiva riportante analiticamente l'elenco delle retribuzioni, lo sviluppo per cassa stato o fondo dei contributi previdenziali/assistenziali e quello dell'IRPEF .....	“	181
	10.4	Accesso ad atti giudiziari .....	“	182
	10.5	Accesso a verbali di gara .....	“	184
	10.6	Accesso agli atti inerenti l'attribuzione del Bonus avente natura di retribuzione accessoria .....	“	186

10.7	Accesso alla dichiarazione dei redditi dei debitori da parte dei creditori .....	Pag.	187
10.8	Accesso ambientale .....	“	190
10.9	Accesso di docente a tempo determinato ad atti relativi alle operazione di convocazione e stipula “del contratto per il conferimento degli incarichi di supplenza” .....	“	192
10.10	Accesso di cittadino straniero al fascicolo concernente rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno .....	“	193
10.11	Accesso alla relazione esplicativa del voto di laurea .....	“	194
10.12	Accesso ai documenti riguardanti l’eventuale trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale e suo ammontare mensile .....	“	195
10.13	Accesso di cittadino straniero ad atti inerenti istanza di conferimento della cittadinanza italiana .....	“	197
10.14	Accesso ai verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare .....	“	198
10.15	Accesso a relazione trasmessa dall’Amministrazione alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell’ambito di ricorso straordinario al Capo dello Stato .....	“	200
10.16	Accesso ai documenti inerenti all’invalidità causata dalle conseguenze di sinistro .....	“	201
10.17	Accesso ai documenti relativi a iscrizione, frequenza del corso di laurea e numero di esami sostenuti della propria figlia maggiorenne da parte del genitore separato tenuto al mantenimento .....	“	202
10.18	Accesso di docente di scuola secondaria superiore agli atti relativi al procedimento di concessione del c.d. “bonus di merito docenti” di cui alla legge n. 107 del 2015 .....	“	204
10.19	Accesso a documentazione amministrativa inerente i trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari Nocchieri di Porto .....	“	206
10.20	Accesso agli atti istruttori relativi a procedimento disciplinare iniziato nei confronti dell’accedente .....	“	208

10.21	Accesso ad atti contenuti nel fascicolo relativo al verbale unico di accertamento e notificazione contenente contestazioni in materia di lavoro ivi comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro, in sede di accertamento .....	Pag.	210
10.22	Accesso agli atti inerenti procedura per gli sviluppi economici .....	“	212
10.23	Accesso alla documentazione relativa all'interruzione della fornitura di energia elettrica .....	“	213
10.24	Accesso al procedimento avente ad oggetto il servizio di accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi .....	“	214
10.25	Accesso di docente a copia dei verbali delle sedute del Collegio dei Docenti .....	“	215
10.26	Accesso a documentazione inerente il procedimento di riconoscimento della malattia professionale .....	“	216
10.27	Accesso ad atti inerenti procedimento davanti l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali .....	“	217
10.28	Accesso ad atti inerenti la nomina a commissario liquidatore .....	“	219
10.29	Accesso alle buste paga dell'ex marito .....	“	220
10.30	Accesso a documentazione fiscale del coniuge dell'istante .....	“	221
10.31	Accesso di rappresentante sindacale al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) .....	“	223
10.32	Accesso di genitori di minore a documentazione afferente il bando di gara per lo svolgimento delle pulizie presso l'istituto scolastico frequentato dal proprio figlio	“	226
10.33	Accesso a dichiarazione dei redditi e a copia dei contratti di locazione registrati, dell'ex coniuge .....	“	228
10.34	Accesso a documentazione inerente procedimento di proposta di “promozione per merito straordinario” .....	“	229

10.35	Accesso difensivo di dipendente comunale ad atti del comune inerenti l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale .....	Pag.	230
10.36	Accesso agli atti della procedura di selezione dell'Inail per la formazione dell'«elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali .....	“	232
10.37	Accesso di rappresentante sindacale agli atti riguardanti progetto volto a controllare, mediante l'uso di "tornelli" l'accesso da parte di studenti e insegnanti .....	“	234
10.38	Accesso di partecipante a concorso pubblico agli atti inerenti i lavori della commissione esaminatrice .....	“	236
10.39	Accesso di partecipante a concorso pubblico ai nominativi e a tutti i dati in atti, compresi i curricula e gli indirizzi di residenza, dei concorrenti risultati vincitori ...	“	237
10.40	Accesso a documentazione istruttoria inerente ispezione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, a seguito di denuncia diretta ad accertare l'esistenza di rapporto di lavoro a titolo di collaborazione domestica .....	“	240
10.41	Accesso di partecipante a selezioni per la qualifica dirigenziale alla propria scheda di valutazione, e al quaderno degli scrutini degli altri concorrenti selezionati	“	241
10.42	Accesso a ricevute telematiche di comunicazioni e dichiarazioni trasmesse dall'accedente alla cassa edile provinciale .....	“	242
10.43	Accesso della madre di minore alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale per l'esercizio, nell'interesse del figlio, di un'azione diretta al riconoscimento di un contributo economico a carico del padre, a titolo di mantenimento .....	“	243
10.44	Accesso difensivo, nell'ambito di causa civile per l'affidamento di minore, alla documentazione attestante il rapporto contributivo/previdenziale della madre .....	“	245
10.45	Accesso alle dichiarazioni rese da lavoratori dipendenti in sede di accertamenti ispettivi .....	“	247

10.46	Accesso di dirigente scolastico ad atti inerenti procedimento disciplinare attivato nei confronti di un docente .....	Pag.	248
10.47	Accesso di coniuge separato a modello unico e/o cud dell'ex coniuge, al cassetto fiscale, ai contratti di locazione come dante causa e avente causa, e ad accertamenti fiscali e a denunce di successione .....	“	250
10.48	Accesso a documenti relativi ad avviso di espropriazione per pubblica utilità .....	“	253
10.49	Accesso di docente di ruolo ad atti relativi alla domanda di mobilità .....	“	254
10.50	Accesso ambientale inerente realizzazione di un <i>corridoio di atterraggio</i> occupante tutta l'ampiezza del tratto di spiaggia libera destinata e utilizzata per la balneazione dei cittadini .....	“	255
10.51	Accesso a cartella clinica del coniuge .....	“	257
10.52	Accesso dell'ex datore di lavoro alle dichiarazioni rese, nel corso di accertamento ispettivo effettuato nei confronti dell'accedente, da lavoratori non più legati da rapporto di lavoro dipendente .....	“	258
10.53	Accesso di partecipante a concorso pubblico alla propria scheda di valutazione e a quelle dei candidati collocatisi in graduatoria prima dell'istante .....	“	259
<b>Indice delle Figure</b> .....		“	261

## INTRODUZIONE

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, quale organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge n.241 del 90, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione stessa, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

Particolare rilievo assume lo strumento di tutela in sede amministrativa, innanzi alla Commissione per l'accesso, avverso le determinazioni concernenti il diritto d'accesso, adottate dalle amministrazioni statali centrali e periferiche o dai soggetti ad esse equiparati, introdotto, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, come modificato dalla suddetta legge n. 15 del 2005<sup>1</sup>.

La Commissione, oltre all'attività giustiziale<sup>2</sup> continua a svolgere, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, anche la propria attività consultiva e di vigilanza in materia di accesso ai documenti amministrativi, affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

La trasparenza introdotta, quale principio cardine dell'azione amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, soddisfa esigenze di carattere generale quali quelle dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e dà vita a posizioni giuridiche soggettive che godono di specifica tutela riconosciuta dall'ordinamento.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, il ricorso alla Commissione è presentato entro trenta giorni, dall'accidente contro il diniego totale o parziale, espresso o tacito, o il differimento dell'accesso o dal controinteressato all'accesso avverso il provvedimento di concessione dell'accesso. Il procedimento innanzi alla Commissione per l'accesso si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio, attraverso l'obbligo di allegazione al ricorso della prova della avvenuta notifica del ricorso stesso ai controinteressati all'accesso, ove conosciuti o conoscibili da parte del ricorrente, a pena di inammissibilità del gravame. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le parti possono adire la Commissione senza necessità dell'assistenza del difensore. La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, chiede all'Amministrazione soccombente di riesaminare il provvedimento di diniego e di concedere l'accesso ai documenti richiesti.

<sup>2</sup> L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso verrà descritta nel dettaglio nei capitoli 2 e 3 della presente relazione

Il diritto di accedere ai documenti in possesso della pubblica amministrazione, al fine di tutelare i propri interessi e di verificare la razionalità e la coerenza delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione, è riconosciuto a tutti i cittadini.

La legge n. 241 del 1990 ha, di fatto, segnato la fine del segreto quale principio informatore dell'operato della pubblica amministrazione: esso non occupa più una posizione dominante ed è possibile invocarlo solo nei casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, in cui vi sia una concreta esigenza di tutela di particolari interessi pubblici, normativamente prevista e ritenuta prevalente sul diritto di accesso<sup>3</sup>.

In seguito, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150<sup>4</sup>, ha introdotto il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale dei documenti c.d. *organizzativi*, anche attraverso lo strumento della pubblicazione, sui siti internet istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dei documenti, e dei dati concernenti ogni aspetto dell'organizzazione della P.A., e in particolar modo la pubblicazione di tutti gli indicatori e i dati relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché dei risultati dell'attività di misurazione e di valutazione svolte dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Successivamente, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33<sup>5</sup>, ha affermato il principio generale di trasparenza<sup>6</sup>, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di

<sup>3</sup> In tal senso si esprimeva già l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 nella sua formulazione originaria, che escludeva l'accesso "per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1877, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento"; principio sostanzialmente confermato dal testo vigente dello stesso articolo, anche se meglio circoscritto e definito, dalla nuova formulazione. La legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, più volte modificata nel corso degli anni dal legislatore, ha segnato una svolta epocale nella concezione dell'azione della Pubblica Amministrazione, delineando il nuovo volto dell'esercizio dei pubblici poteri. Dalla concezione autoritativa del rapporto tra pubblica amministrazione e privato cittadino, si è passati ad una visione delle dinamiche pubblico-privato, in cui i due soggetti si muovono in maniera paritaria e godono della medesima dignità ed è dato nuovo valore alla funzionalizzazione dell'azione amministrativa, che trova la sua ragione d'essere nella efficiente soddisfazione delle esigenze del cittadino-utente con cui si relaziona. In questa nuova visione rientrano sia l'enunciazione dell'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione, che garantisce i cittadini dall'inerzia dei pubblici poteri, sia la piena responsabilizzazione dei soggetti che agiscono in nome dell'Amministrazione, garantita dalla individuazione del responsabile del procedimento. Gli istituti, introdotti dalla legge n. 241 del 1990, rafforzati dalle modifiche successivamente intervenute, volti a garantire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, consentendo il ricorso a strumenti tratti dal diritto privato, ampliando le ipotesi di partecipazione diretta del cittadino alle scelte operate dall'amministrazione. In tale contesto si inserisce l'introduzione del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, sancito dalla previsione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990. Con l'avvento della legge n. 241 del 1990 è di conseguenza mutato radicalmente il *modus operandi* dell'amministrazione che deve garantire la piena trasparenza del proprio agire, curando l'interesse pubblico in maniera da rendere sempre conoscibile l'iter formativo delle proprie decisioni amministrative, anche al fine di salvaguardare gli interessi privati coinvolti.

<sup>4</sup> Recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009, supplemento ordinario n. 197

<sup>5</sup> Recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013). L'art. 5, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha aggiunto al testo originario il nuovo "Capo I-bis Diritto di accesso a dati e documenti" che ha introdotto la nuova figura dell'accesso civico generalizzato da parte di chiunque, ai dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

<sup>6</sup> Vedi l'articolo 1, decreto legislativo n. 33 del 2013.

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e ha introdotto l'obbligo di pubblicazione - sui siti internet istituzionali delle pubbliche amministrazioni - dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

La trasparenza, così intesa, ha contribuito ad attuare ulteriormente i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è diventata dunque condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, ed integra il diritto ad una buona amministrazione, concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.<sup>7</sup>

Da ultimo, il **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** ha modificato il citato d.lgs. 33 del 2013, introducendo l'accesso civico c.d. *generalizzato*.

La trasparenza è diventata quindi principio cardine dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con gli amministrati. L'accesso civico generalizzato, in quanto diritto alla trasparenza totale, spetta a chiunque come strumento di controllo democratico sull'apparato pubblico e in quanto misura per la prevenzione e il contrasto anticipato della corruzione.

Tale nuova forma di accesso civico ha ampliato i confini della trasparenza fino a comprendere tutti i documenti, tutti i dati e tutte le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dagli obblighi di pubblicazione e a prescindere dall'esistenza di un interesse differenziato in capo al richiedente.

Restano, comunque, esclusi da questa nuova figura di accesso civico generalizzato, in forza di espressa previsione normativa, tutti quei documenti e quelle informazioni la cui conoscenza possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica

<sup>7</sup> Vedi articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.<sup>8</sup> Inoltre, l'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.<sup>9</sup> Infine, l'accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.<sup>10</sup>

Rimangono peraltro invariati gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e, qualora i limiti all'accesso civico generalizzato - circoscritti al periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato - riguardino soltanto determinati dati o parti del documento richiesto, deve essere, comunque, consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti del documento medesimo, non rientranti in tali limitazioni.

L'accesso civico generalizzato, per di più, non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5-*bis* del citato d.lgs. n.33/2013, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.<sup>11</sup>

Tuttavia, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, sopra descritto, è rimasto inalterato l'assetto ordinamentale originario del

<sup>8</sup> L'articolo 5-*bis* del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede al comma 1 l'esclusione dall'accesso civico se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

<sup>9</sup> Il comma 2 dell'articolo 5-*bis* del d.lgs. n. 33 del 2013 recita: "L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali."

<sup>10</sup> Vedi comma 3, art. 5-*bis*, d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016.

<sup>11</sup> Si riportano qui di seguito, per completezza, i commi 4, 5 e 6 dell'art.5-*bis* d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016 "4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative."